



Comune di Sondrio

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DEL TRIBUTO COMUNALE
SUI SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI)**

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30/05/2014.

Aggiornato con le modifiche introdotte con deliberazione C.C. _____.



INDICE

- Art. 1. Oggetto
- Art. 2. Soggetto attivo
- Art. 3. Presupposto impositivo
- Art. 4. Soggetti passivi
- Art. 5. Base imponibile
- Art. 6. Aliquote
- Art. 7. Esenzioni
- Art. 8. Dichiarazione
- Art. 9. Poteri del Comune
- Art. 10. Sanzioni
- Art. 11. Interessi, importi minimi di versamento, rimborso e riscossione
- Art. 12. Entrata in vigore del regolamento
- Art. 13. Clausola di adeguamento



Art. 1. Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
 2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.
-

Art. 2. Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
-

Art. 3. Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
-

Art. 4. Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 3. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
 2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
 3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
 4. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
 5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
-



Art. 5. Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

Art. 6 - Aliquote

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 7. Esenzioni

1. Sono esenti le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno, all'estero.

Art. 8. Dichiarazione

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

Art. 9. Poteri del comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui servizi indivisibili a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..

Art. 10. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa del 100% del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 75% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.



4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo unico, comma 693, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, anche a mezzo raccomandata a/r o Posta elettronica certificata, si applica la sanzione amministrativa pari ad euro 100.

5. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11. Interessi, importi minimi di versamento, rimborso e riscossione

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano tutte le disposizioni già contenute nel regolamento per la riscossione ed il versamento delle entrate tributarie comunali.

Art. 12 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2015.

Art. 13. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
